

DELIBERAZIONE GM N 01 DEL 16/01/2010

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di ricostituire la Commissione Comunale per l'Edilizia.

VISTO l'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, il quale dispone:

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta dal Presidente e da 6 componenti nominati dal Competente organo comunale, individuato nella Giunta comunale.
3. I componenti sono nominati fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero dovrà essere in possesso di diploma di laurea (almeno un ingegnere, un architetto e un geologo). Un membro dovrà essere nominato tra esperti con specifica e comprovata competenza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi. Un altro dovrà essere scelto tra tecnici qualificati di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici, quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e, eventualmente, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo della Giunta comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Giunta comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

ACQUISITA la disponibilità degli esperti da nominare, nonché i relativi curricula;

CONSIDERATO, inoltre, che ai componenti la Commissione Edilizia, come di consuetudine, non viene erogato alcun compenso o rimborso di spese, e pertanto sul Bilancio Comunale non grava alcuna spesa per detto organo consultivo.

DATO ATTO che il Tecnico Comunale incaricato assiste la Commissione con funzioni di relatore sulle pratiche in esame e che il Segretario comunale partecipa in qualità di verbalizzante.

ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione.

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. DI NOMINARE per il quinquennio 2009 – 2014, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Edilizio concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione in argomento, i seguenti componenti della Commissione Edilizia Comunale:

Arch Gian Piero Boveri	Architetto Esperto in materia di valori ambientali
Geom Cinzia Scapolan	Libero Professionista
Dott. Riccardo Ferretti	Geologo
Ing Andrea Tambussi	Ingegnere, idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi del D.Lgs. 81/2008, della L 46/90 – L 10/91 e del DLGS 81/2008.
Sig Alessandro Torchio	Libero Professionista
Geom. Giancarlo Torchio	Imprenditore

2. DI INCARICARE il Tecnico Comunale incaricato ad assistere la Commissione con funzioni di relatore sulle pratiche in esame e il Segretario comunale in qualità di verbalizzante.

3 DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento Edilizio:

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per i seguenti interventi:

- a) di nuova costruzione;
 - b) cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari di privati;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo;
 - d) di ristrutturazione edilizia
 - e) di ristrutturazione urbanistica
 - f) manutenzione straordinaria relativa a edifici o manufatti interni al centro storico o in aree di salvaguardia ambientale e/o vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99;
 - g) il rilascio delle autorizzazioni subdelegate alle Amministrazioni Comunali ai sensi delle Leggi Regionali n. 20/89 e n. 45/89;
 - h) strumenti urbanistici esecutivi e loro varianti.
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

2.1 Non è richiesto il parere della Commissione Edilizia quando le richieste riguardano le volturazioni di permessi di costruire e D.I.A.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

- a) strumenti urbanistici, generali e loro varianti;
- b) convenzioni;
- c) programmi pluriennali di attuazione;
- d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
- e) modalità di applicazione del contributo di concessione;
- f) progetti di opere pubbliche e progetti per realizzazione di tombe e monumenti funebri predisposti dal Comune.

4. Non è necessario il parere della Commissione Edilizia per:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi di manutenzione straordinaria relativi a edifici o manufatti esterni al centro storico o in aree di salvaguardia ambientale e/o vincolate;
- c) opere di eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- d) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- e) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- f) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili

compresi nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modificano la destinazione d'uso;

g) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

h) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

i) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

5. Le domande per le quali è prevista una procedura accelerata in seguito a disposizioni normative (es.: Sportello Unico per le attività produttive) sono esaminate dalla Commissione Edilizia con priorità.

6. La Commissione Edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

